SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 agosto 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 134

LEGGE 8 agosto 1996, n. **418**.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1995.

96G0448

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 135

LEGGE 8 agosto 1996, n. **419**.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1996.

96G0449

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 136

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-1997 concordato il 21 maggio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/F.P., CISL/FILS, UIL/STAT, CONFSAL/UNSA e FAS/CISL.

Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto dei Ministeri parte economica biennio 1996-1997, sottoscritto il 26 luglio 1996.

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo successivo concordato il 10 gennaio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali RdB/CUB, CISNAL, CONFEDIR e USPPI, e le organizzazioni sindacali di categoria FP/CGIL, FILS/CISL, UIL/Statali, UNSA/CONFSAL e FAS/CISAL riguardante — ai sensi dell'art. 1, comma 3, del CCNL del comparto «Ministeri» sottoscritto il 16 maggio 1995 — il personale dei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Accordo successivo ai sensi dell'art. 1, comma 3, del CCNL per il personale dei ruoli del Ministero della poste e delle telecomunicazioni, sottoscritto il 26 luglio 1996.

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 53, comma 1, e dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo concordato il 10 gennaio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali RdB/CUB, CISNAL, CONFEDIR e USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria FP/CGIL, FILS/CISL, UIL/Statali, UNSA/CONFSAL e FAS/CISAL riguardante l'interpretazione autentica — ai sensi dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto «Ministeri», sottoscritto il 16 maggio 1995 — del «quadro relativo all'indennità di amministrazione per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui all'allegato *B*» dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro.

Accordo di interpretazione autentica ex art. 13 del CCNL Ministeri, sottoscritto il 26 luglio 1996.

Da 96A5107 a 96A5109

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1996, n. 416.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, recante disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, recante disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 febbraio 1996, n. 54, e 12 aprile 1996, n. 191.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1996, N. 313.

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: «sono determinati le modalità ed i tempi» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono determinate le modalità»; *le parole:* «, anche in relazione alla normativa al momento vigente» *sono soppresse; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «I tempi di erogazione dell'indennità supplementare nonché dell'assegno speciale sono quelli previsti dalla normativa attualmente vigente»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Del consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali dell'Esercito entrano a far parte due ufficiali, uno in servizio attivo ed uno in quiescenza, nominati dal Ministro della difesa su proposta, rispettivamente, dello stato maggiore dell'Esercito sentito il COCER, componente ufficiali Esercito, e delle associazioni di categoria».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1495):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro della difesa (ANDREATTA) il 13 giugno 1996.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 13 giugno 1996, con pareri delle commissioni I, II, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 luglio 1996.

Esaminato dalla IV commissione il 27 giugno, il 10 e l'11 luglio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1085):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 25 luglio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 luglio 1996.

Esaminato dalla 4ª commissione il 31 luglio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 1° agosto 1996.

AVVERTENZA

Il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 13 giugno 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 21.

96G0430

LEGGE 8 agosto 1996, n. 417.

Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997.

2. Il termine per l'esercizio della delega conferita dall'articolo 3, comma 21, della citata legge n. 335 del 1995 è differito al 31 marzo 1998.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2022):

Presentato dal Ministro del lavoro (TREU) il 27 luglio 1996.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 29 luglio 1996, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XI commissione il 31 luglio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 1° agosto 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1168):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 1° agosto 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª

Esaminato dalla 11ª commissione il 1° agosto 1996.

Esaminato in aula e approvato il 2 agosto 1996.

96G0447

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 luglio 1996.

Divieto di attracco nei porti sardi alle navi autorizzate all'uso delle reti da posta derivante, iscritte in compartimenti marittimi diversi da quelli della Sardegna.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima e in particolare l'art. 32;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge n. 963/1965, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1989, 25 ottobre 1989, 30 marzo 1990, 18 luglio 1990, 30 luglio 1990, 22 maggio 1991 e 6 agosto 1991 concernenti la pesca con rete da posta derivante;

Visto il regolamento CEE n. 345/92 del 27 gennaio 1992 concernente l'attività di pesca con reti da posta derivante;

Vista la legge regionale sarda 13 maggio 1988, n. 10, che vieta l'esercizio della pesca mediante l'uso delle reti alla deriva o vaganti nelle acque del mare territoriale della Sardegna;

Vista la sentenza n. 12310 del 28 novembre 1995 della prima sezione civile della Corte di cassazione, in cui è stato affermato in particolare il principio secondo il quale l'esigenza di salvaguardia della fauna marina induce a spostare all'indietro la soglia della punibilità e a porre sullo stesso piano sia la cattura dei pesci, sia la condotta preparatoria alla pesca vera e propria;

Considerato che è in corso di presentazione un piano di razionalizzazione che prevede le necessarie misure idonee ad incentivare la riconversione dell'attività di pesca con reti da posta derivante;

Ritenuta la necessità di adottare misure idonee ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di impiego delle reti da posta derivante, nonché atte, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, a ridurre il prelievo di pesce spada nelle zone di mare immediatamente adiacenti il mare territoriale antistante la regione Sardegna;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il comitato per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare nelle sedute del 10 luglio 1996 e del 22 luglio 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. In conseguenza del divieto di uso delle reti da posta derivante disposto dalla legge regionale sarda 13 maggio 1988, n. 10, nell'area di mare, antistante il territorio della regione Sardegna, che si estende fino a 12 miglia marine misurate a partire dalla linea di base così come definita dall'art. 2 del codice della navigazione, alle navi autorizzate all'uso delle reti da posta derivante, iscritte in compartimenti marittimi diversi da quelli della Sardegna, è vietato l'attracco nei porti sardi per il compimento di operazioni tecniche e logistiche connesse alla campagna di pesca del pesce spada.

2. Per le navi autorizzate sulla licenza di pesca all'uso delle reti da posta derivante, iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna, l'attracco nei porti sardi per il compimento delle operazioni di cui al comma precedente è disciplinato dal competente organo regionale.

Art. 2.

1. La violazione delle disposizioni di cui al presente decreto sarà perseguita ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 luglio 1996

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 131

96A5230

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Matera.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Matera, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 7 settembre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

96A5117

DECRETO 13 maggio 1996.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la circoscrizione di Milano 2 nell'ambito dell'ufficio del territorio di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze:

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio, del 20 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1996, con il quale sono stati attivati, a decorrere dal 2 maggio 1996, gli uffici del territorio di Lodi e Milano;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, per la circoscrizione di Milano 2, nell'ambito dell'ufficio del territorio di Milano, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 13 maggio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
RICCIARDI

96A5118

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «La Serenissima - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Crotone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 9 novembre 1995 con la quale il tribunale di Crotone ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «La Serenissima - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crotone;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «La Serenissima - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crotone, costituita per rogito notaio dott. Aldo Cerrelli, in data 31 dicembre 1971, rep. n. 27229/3086, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Travaglio Eugenio, nato a Vieste (Foggia) il 18 febbraio 1954 e residente a Lamezia Terme, via Crati n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A5198

DECRETO 19 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Servizi e manutenzioni aree portuali - S.M.A.P. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Venezia-Mestre, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 dicembre 1994 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Servizi e manutenzioni aree portuali - S.M.A.P. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Mestre, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Servizi e manutenzioni aree portuali - S.M.A.P. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito notaio dott. Carlo Vianini in data 20 novembre 1991, rep. n. 44449, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Barbara Bonvento, nata a Padova l'8 novembre 1964, con studio in Rovigo, piazza Merlin n. 24, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A5197

DECRETO 19 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio regionale calabrese - Armacucido - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Crotone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 31 maggio 1995 con la quale il tribunale di Crotone ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Consorzio regionale calabrese - Armacucido - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crotone;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio regionale calabrese - Armacucido - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crotone, costituita per rogito notaio dott. Aldo Cerelli in data 2 agosto 1979, rep. n. 57800, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il prof. Nicoletti Franco, nato a Cosenza il 10 gennaio 1937 ed ivi residente alla via Piave n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A5199

DECRETO 22 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoro IV», in Firenze.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 aprile 1996, eseguita nei confronti della cooperativa Lavoro IV, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa Lavoro IV è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della prefettura di Firenze n. 44 del 28 maggio 1996;

Constatato che all'UPLMO di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Lavoro IV», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Antonio Mosca in data 19 gennaio 1979, repertorio 22185, registro società n. 28118 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 3934/166742, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 22 luglio 1996

Il direttore: POLITO

96A5200

DECRETO 30 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Giuseppe Toniolo», in Gessopalena.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovarsi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Acquisito il parere, favorevole, della commissione centrale per le cooperative, così come previsto dal suddetto decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996.

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalità giuridica:

società cooperativa «Giuseppe Toniolo» S.r.l., con sede in Gessopalena, costituita per rogito notaio Giovanni De Matteis in data 15 febbraio 1989, registro società n. 2674 presso il tribunale di Lanciano, B.U.S.C. n. 1310/238897.

Chieti, 30 luglio 1996

Il direttore: COLACI

96A5201

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 agosto 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 giugno 1996 e scadenza 30 giugno 1998, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 agosto 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 81.289 miliardi;

Visti i propri decreti in data 20 giugno 1996, 5 luglio 1996 e 23 luglio 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 28 giugno 1996 e scadenza 30 giugno 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ) con decorrenza 28 giugno 1996 e scadenza 30 giugno 1998, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 20 giugno 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 giugno 1996.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 20 giugno 1996, entro le ore 13 del giorno 9 agosto 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 20 giugno 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammmontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 20 giugno 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 9 agosto 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 14 agosto 1996, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 14 agosto 1996; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A5229

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 6 agosto 1996.

Sospensione dell'efficacia dell'art. 7 del decreto ministeriale 19 gennaio 1996 recante nuovi criteri e direttive per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visti gli articoli 82, comma sesto, e 87, comma quarto, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto legislativo del 28 giugno 1993, n. 214;

Visto il decreto legislativo del 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il decreto ministeriale del 4 luglio 1994 recante «Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio e viceversa»;

Visto il successivo decreto ministeriale del 19 gennaio 1996 concernente: «Nuovi criteri e direttive per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa»;

Tenuto conto che avverso il decreto da ultimo citato hanno proposto ricorso in sede giurisdizionale la Confartigianato e l'Associazione nazionale noleggio con conducente;

Viste le ordinanze n. 485/96 e n. 486/96 con le quali la terza sezione del TAR del Lazio ha accolto le istanze incidentali di sospensione annesse ai ricorsi appena citati;

Preso atto che in dette ordinanze il giudice di primo grado ritiene che la disposizione di cui all'art. 7 del decreto impugnato contrasta con quanto previsto dall'art. 82, sesto comma, del codice della strada e che dalla medesima deriva un danno grave ed irreparabile all'impresa artigiani esercenti l'attività di noleggio con conducente a mezzo autobus;

Tenuto conto dell'obbligo che incombe alla pubblica amministrazione di dare esecuzione alle citate ordinanze;

Decreta:

L'efficacia dell'art. 7 del decreto concernente: «Nuovi criteri e direttive per la distrazione degli autobus dal servizio di linea a noleggio e viceversa», è sospesa fino alla decisione nel merito da parte del TAR.

Il presente decreto ministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1996

Il Ministro: BURLANDO

96A5208

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 1° agosto 1996.

Modificazioni allo statuto della società «Pronto Assistance S.p.a.», in Torino.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti, cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto e del programma di attività;

Visto il decreto ministeriale n. 19623 del 2 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 1993 con il quale la Pronto Assistance S.p.a., con sede in Torino, via Carlo Marenco n. 25, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza di cui al n. 18 del punto *A)* della tabella allegata al citato decreto legislativo n. 175/1995;

Vista l'operazione di acquisizione da parte della Pronto Assistance S.p.a. della partecipazione, detenuta dalla Nuova MAA assicurazioni S.p.a., nella Lombarda assicurazioni S.p.a., ora «Pronto tutela giudiziaria», comunicata in via preventiva in data 5 aprile 1996 ai sensi dell'art. 15 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, ed effettuata in data 10 luglio 1996;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della «Pronto Assistance S.p.a.» del 29 marzo 1996 nel corso della quale è stato deliberato di ampliare l'attività sociale ricomprendendovi l'assicurazione e la riassicurazione nel ramo tutela giudiziaria da svolgersi in via diretta o a mezzo di società partecipate con conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale;

Visto il decreto di omologa del 15 maggio 1996 relativo alla riunione in seduta straordinaria del 29 marzo 1996, rilasciato dal presidente del tribunale civile e penale di Torino, prima sezione civile;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 175/1995;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale con le modifiche apportate all'art. 3 della società «Pronto Assistance S.p.a.», con sede in Torino, via Carlo Marenco n. 25, che comportano l'ampliamento dell'attività sociale all'esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione nel ramo tutela giudiziaria in aggiunta al ramo assistenza, da svolgersi in via diretta o a mezzo di società partecipate.

Roma, 1° agosto 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A5211

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

DECRETO RETTORALE 29 luglio 1996.

Approvazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione e al funzionamento del senato accademico integrato di cui al citato art. 16 della legge n. 168/1989;

Vista la delibera del 10 aprile 1996 con la quale il senato accademico integrato, acquisito il parere espresso dal consiglio di amministrazione in data 27 febbraio 1996, ha approvato lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia;

Vista la nota rettorale prot. n. 4663 in data 26 aprile 1996 con la quale è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica lo statuto medesimo per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Visto il decreto ministeriale in data 19 luglio 1996 con il quale è stato chiesto il riesame dello statuto per vizi di legittimità relativamente ad alcune norme dello stesso;

Preso atto che il senato accademico integrato, nella seduta del 26 luglio 1996, ha proceduto all'esame dei rilievi ministeriali e ha deliberato di conformarsi agli stessi, modificando ed integrando conseguentemente il testo di statuto già approvato nella seduta del 10 aprile 1996;

Ritenuto che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto;

Decreta:

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia, il cui testo è allegato al presente decreto del quale fa parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 29 luglio 1996

Il rettore SCARASCIA MUGNOZZA

ALLEGATO

STATUTO DI ATENEO

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Statuto d'autonomia

1. Il presente statuto dell'Università degli studi della Tuscia è adottato, in armonia con i principi dell'articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative sull'ordinamento universitario.

2. Le materie non espressamente regolate dalle disposizioni dello statuto, ovvero dalle norme dei regolamenti da esso previsti, sono disciplinate dalle disposizioni di legge che le contemplano.

3. La revisione dello statuto spetta al senato accademico e al consiglio di amministrazione, che deliberano in seduta congiunta a maggioranza assoluta dei componenti. L'iniziativa per la revisione dello statuto è promossa dal rettore o da un terzo dei componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione o da un consiglio di facoltà.

Art. 2.

Istituzione e fini

1. L'Università si riconosce istituzione pubblica a carattere indipendente e pluralistico, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e in coerenza con le disposizioni della Magna Charta sottoscritta dalle Università europee e di altri Paesi di tutto il mondo. È rivolta al perseguimento dei fini istituzionali del magistero della cultura nel rispetto dell'autonomia e della libertà della ricerca scientifica e dell'insegnamento.

2. L'Università si fonda sull'inscindibile relazione tra l'attività di ricerca e la didattica, affinché l'insegnamento sia destinato a promuovere e a favorire il progresso delle conoscenze e l'acquisizione del sapere, nonché l'evoluzione della società.

3. L'Università persegue i propri fini istituzionali con azione ispirata all'obiettivo della promozione umana, nel pieno rispetto e per l'affermazione dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera, il concorso responsabile dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, affinché ne siano conseguiti gli obiettivi nell'ambito della propria organizzazione e nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.

4. L'Università assume a motto ispiratore della propria opera: «Sunt qui scire volunt ut aedificent ... Et Charitas est».

Art. 3.

Ricerca

1. L'Università garantisce ai docenti e alle strutture scientifiche l'autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Nell'ambito dei settori in cui operano, ai singoli è garantito l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti.

2. L'Università promuove la trasmissione della conoscenza e dei risultati della ricerca agevolandone l'accesso e la diffusione.

3. L'Università riserva la valutazione dell'attività e dei risultati della ricerca ai competenti organismi scientifici istituiti presso l'Ateneo, nonché agli organismi di valutazione nazionale e internazionale.

Art. 4.

Didattica

1. L'Università riconosce e garantisce l'autonomia alle strutture didattiche. Garantisce la libertà di insegnamento ai singoli docenti da ogni forma di condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie della loro attività didattica.

2. Le strutture didattiche organizzano autonomamente le proprie attività, incluse quelle del tutorato.

3. I consigli delle strutture didattiche determinano, in conformità ai principi del regolamento didattico d'Ateneo, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni.

Art. 5.

Diritto allo studio. Attività culturali e sportive

1. L'Università organizza le proprie attività e i servizi didattici, nonché gli altri servizi a favore degli studenti, in modo da agevolare quanto più possibile l'accesso a essi e la frequenza. Opera, in quanto di propria competenza, per garantire l'attuazione del diritto agli studi universitari sancito dagli articoli 3 e 34 della Costituzione e dalle vigenti disposizioni di legge. Assicura che siano perseguiti gli obiettivi dell'orientamento e della formazione culturale degli studenti, e che sia garantita la loro partecipazione effettiva alle attività universitarie.

2. L'Università promuove e valorizza la partecipazione degli studenti, anche organizzati in strutture associative e di volontariato, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo.

3. L'Università promuove, tutela e sostiene, in attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività culturali, sportive, di servizio, assistenziali e ricreative degli studenti e del personale universitario, mediante apposite strutture e organizzazioni rappresentative, anche convenzionandosi con enti pubblici e privati, ovvero con associazioni o cooperative operanti nei settori di rispettiva competenza.

4. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, a enti sportivi universitari che siano legalmente riconosciuti e che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale. Alla copertura delle relative spese si provvede mediante i fondi stanziati con le leggi vigenti.

Art. 6

Rapporti con l'esterno

1. L'Università, in conformità ai principi e alle disposizioni di cui all'art. 1 dello statuto, promuove e sviluppa i rapporti e le relazioni con le altre università, le istituzioni di alta cultura e gli enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati. Promuove e sviluppa,

altresì, i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e loro associazioni di categoria, nonché con le formazioni sociali e le organizzazioni di categoria delle altre forze produttive del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica.

2. I rapporti esterni dell'Università sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 7.

Definizioni

1. Ai fini dello statuto, dei regolamenti e degli atti dell'Ateneo si intendono:

a) per professori, i professori ordinari, straordinari e associati, di ruolo e fuori ruolo;

b) per docenti, i professori ordinari, straordinari e associati, di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e figure a essi equiparate dalla legge;

c) per studenti, gli iscritti ai corsi di laurea, di diploma, delle scuole di specializzazione e ai dottorati di ricerca

Titolo II
ORGANI

Art. 8.

Organi di governo dell'Università e organi di Ateneo

1. Sono organi di governo dell'Università: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione. Sono organi di Ateneo: il senato degli studenti, la conferenza di Ateneo, il collegio dei revisori dei conti e il comitato pari opportunità.

Art. 9.

Rettore

1. Il rettore è il legale rappresentante dell'Università Assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione ed è responsabile della loro attuazione. Presiede la conferenza di Ateneo, il senato accademico e il consiglio di amministrazione. Emana gli statuti e i regolamenti.

Spetta al rettore:

a) convocare, previa determinazione dell'ordine del giorno, la conferenza di Ateneo, il senato accademico e il consiglio di amministrazione, nonché curare l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;

c) esercitare la potestà disciplinare nei confronti del personale di ogni categoria e degli studenti;

d) presentare all'inizio di ogni anno accademico la relazione sullo stato dell'Ateneo;

e) designare i rappresentanti dell'Università quali membri del consiglio di amministrazione dell'ADISU;

f) integrare la delegazione trattante di parte pubblica in sede decentrata;

g) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti, nonché ogni altra attribuzione che non sia espressamente riservata ad altri organi

In caso di necessità e urgenza adotta i provvedimenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

2. Il rettore designa il pro-rettore vicario tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno e può delegare specifiche funzioni a professori di ruolo e fuori ruolo.

3. Il rettore è eletto tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici.

L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo, di prima e di seconda fascia, ai ricercatori e al personale tecnico-amministrativo. Spetta, inoltre, ai rappresentanti degli studenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione Il valore del voto espresso dai soli ricercatori non confermati è pari ad 1/10. Il valore del voto espresso dal personale tecnico-amministrativo è pari ad 1/10. I valori frazionali si riconducono all'unità per eccesso solo se superiori a 0,5.

Il rettore non è rieleggibile più di una volta consecutiva.

4. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata, la convocazione deve avere luogo entro quaranta giorni dalla data di cessazione. Fino al rinnovo della carica, le funzioni del rettore sono esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal decano.

5. Nelle prime tre votazioni risulta eletto il candidato che abbia ottenuto un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. In difetto, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. La votazione per il ballottaggio è indetta dopo dieci giorni dalla terza votazione ed è valida se vi partecipa almeno la maggioranza degli aventi diritto. È eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello maggiore di età. Il presidente del seggio procede immediatamente alla proclamazione dell'eletto

6. Il rettore, nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di elezione per anticipata cessazione della carica del precedente rettore, il rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane fino alla fine dell'anno accademico di compimento del triennio.

Art 10.

Senato accademico

1. Il senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche.

2. In particolare il senato accademico:

a) coordina le attività delle strutture didattiche e scientifiche;

b) approva i regolamenti di Ateneo di sua competenza ed esercita le altre attribuzioni previste in merito ai regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche e ai regolamenti interni;

c) delibera sui piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo sentito il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti, tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche;

d) delibera sulla ripartizione dei posti di ruolo di professore e ricercatore tra le facoltà;

e) determina i criteri per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo alle strutture didattiche e di ricerca;

f) determina i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie;

g) approva gli accordi quadro in ordine alle attività di collaborazione con soggetti esterni anche in relazione all'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;

h) delibera l'istituzione di commissioni con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le relative competenze;

i) fornisce i criteri ed esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione e viene informato sulle sue revisioni e sul bilancio consuntivo;

l) delibera, sentito il parere delle facoltà interessate e del consiglio di amministrazione, sull'attivazione delle strutture didattiche e scientifiche;

m) fornisce pareri su qualsiasi argomento che il rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

n) designa, su proposta del rettore, i membri del collegio dei revisori dei conti;

o) esercita tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative.

3. Il senato accademico è convocato dal rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando occorra o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei suoi membri.

4. Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.

5. Il senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) i presidi di facoltà;

c) un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia;

d) un rappresentante tra i ricercatori universitari e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;

e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

f) due rappresentanti degli studenti.

Alle adunanze del senato accademico partecipano, altresì, con funzione consultiva, e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale:

a) il pro-rettore vicario;

b) il direttore amministrativo che esercita le funzioni di segretario.

6. Le rappresentanze delle categorie di cui al comma precedente vengono elette con le modalità previste dal regolamento generale d'Ateneo.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli aventi diritto; in caso di parità prevale il voto del rettore.

8. Il senato accademico dura in carica tre anni accademici.

Art. 11.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Università, nonché a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le attribuzioni espressamente affidate ad altri organi, soggetti e strutture, dalle leggi e dal presente statuto.

2. Il consiglio di amministrazione:

a) approva il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il senato accademico;

b) approva, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione nonché il conto consuntivo;

c) approva i bilanci di previsione e i conti consuntivi predisposti dai centri di gestione e dalle delegazioni;

d) delibera sui provvedimenti che comportino oneri di bilancio fatti salvi i limiti di autonomia dei centri di gestione e i poteri di spesa attribuiti ai dirigenti;

e) su proposta del senato accademico, e acquisito il parere del senato degli studenti per quanto di sua competenza, delibera, limitatamente agli aspetti che comportano un aggravio degli oneri finanziari, in ordine alle iniziative di ricerca e di didattica che possono incidere sulle linee di sviluppo dell'Ateneo;

f) definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo;

g) delibera sulla costituzione degli uffici dell'amministrazione centrale dell'Università;

h) conferisce le funzioni di direttore amministrativo;

i) assegna alle strutture didattiche e scientifiche le risorse finanziarie e il personale tecnico-amministrativo secondo i criteri indicati dal senato accademico;

l) conferisce gli incarichi di direzione delle strutture amministrative;

m) approva gli indirizzi e i contenuti fondamentali delle convenzioni, dei contratti e di ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri riservati ai centri di gestione e ai dirigenti;

n) approva, sentito il senato degli studenti, le regole generali per l'attivazione delle attività autogestite dagli studenti;

o) esprime parere sugli atti relativi alla programmazione dello sviluppo dell'Università predisposti dal senato accademico;

p) esprime parere vincolante sui regolamenti delle strutture per le materie di propria competenza;

q) determina i criteri per la valutazione delle attività amministrative;

r) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) il pro-rettore vicario;

c) il direttore amministrativo che assolve anche le funzioni di segretario;

d) tre rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia;

e) tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;

f) tre rappresentanti dei ricercatori universitari;

g) tre rappresentanti del personale non docente;

h) tre rappresentanti degli studenti.

Inoltre possono essere cooptati nel consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, rappresentanti di enti che contribuiscono al bilancio dell'Ateneo, uno per ogni ente e comunque in numero non superiore a tre; questi ultimi componenti partecipano con voto consultivo senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale.

4. Le rappresentanze delle categorie di cui al comma precedente vengono elette con le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.

5. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni accademici.

6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.

7. Il consiglio di amministrazione può avvalersi di commissioni istruttorie secondo modalità definite dal regolamento di Ateneo.

Art. 12.

Collegio dei revisori dei conti

1. Presso l'Università è costituito il collegio dei revisori dei conti composto da cinque membri di cui tre designati dal senato accademico tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti che non abbiano altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo con questo Ateneo, uno designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e uno designato dalla Corte dei conti. Il collegio sceglie il presidente tra i tre membri designati dal senato accademico.

2. Il collegio dei revisori è nominato dal rettore con proprio decreto e dura in carica tre anni solari.

3. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 13.

Comitato pari opportunità

1. Al fine di garantire pari opportunità per sesso, etnia e religione, per l'accesso e sui luoghi di lavoro, l'Università riconosce il comitato pari opportunità quale organo propositivo e consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le competenze previste dalla vigente normativa in materia. La composizione e l'attività del comitato sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 14.

Forme di rappresentanza e partecipazione degli studenti

1. Gli studenti sono rappresentati negli organi collegiali dell'Università nei modi stabiliti dal presente statuto.

2. È costituito un senato degli studenti, organo collegiale di rappresentanza con funzioni propositive e consultive degli organi di Ateneo per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente statuto. L'Università fornisce, per il funzionamento del senato degli studenti, supporti logistici, di documentazione e finanziari.

3. Il senato degli studenti:

a) adotta il proprio regolamento il quale prevede l'elezione di un presidente, scelto al proprio interno, che rappresenti il senato a tutti gli effetti,

b) presenta agli organi collegiali le proprie deliberazioni formulate anche sulla base delle indicazioni fornite dalle assemblee di cui al successivo comma 5;

c) esprime pareri sul regolamento degli studenti e sul regolamento generale di Ateneo,

d) propone al consiglio di amministrazione i criteri per la costituzione e la gestione dei fondi previsti a bilancio per le attività autogestite;

e) esprime parere sui piani pluriennali di sviluppo dell'Università predisposti dal senato accademico;

f) esprime pareri, entro trenta giorni, sulle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione riguardanti:

gli ordinamenti didattici;

il regolamento didattico di Ateneo;

l'attuazione del diritto allo studio;

l'efficienza dei servizi;

l'attività di tutorato e di orientamento;

i contributi e le spese per la didattica richiesti agli studenti e la loro destinazione.

È diritto di ogni singolo studente avanzare proposte e interpellanze al senato degli studenti.

4. Il senato degli studenti è composto da:

due rappresentanti degli studenti designati dalle rappresentanze studentesche all'interno dei consigli di facoltà;

i rappresentanti degli studenti eletti negli organi collegiali di Ateneo;

un numero di studenti pari alla somma delle categorie precedenti in rappresentanza paritaria tra le facoltà: la frazione eccedente a maggioranza. Il senato degli studenti dura in carica due anni.

5. È riconosciuto agli studenti il diritto a riunirsi in assemblea di ateneo e in assemblea di facoltà nei modi stabiliti dal regolamento approvato dall'assemblea di Ateneo. Tale regolamento deve stabilire in ogni caso i modi di convocazione, di autoconvocazione e di svolgimento delle assemblee, il numero dei presenti necessario per la validità di esse, il diritto di tutti gli studenti di parteciparvi, le garanzie per le minoranze, la pubblicità degli atti, incluse le eventuali posizioni dissenzienti, i sistemi di votazione e quanto altro è richiesto per assicurare la democraticità del dibattito e delle conclusioni. Il senato accademico accerta l'osservanza delle norme di cui al presente comma. A garanzia di tale diritto le singole facoltà sono tenute ad assegnare, previa richiesta degli studenti da presentare almeno tre giorni prima della data prevista per l'assemblea, uno spazio idoneo al corretto svolgimento dell'assemblea.

6. A garanzia dell'autonoma partecipazione degli studenti alla vita dell'Ateneo, in ogni facoltà è istituita un'aula studenti, sede delle rappresentanze e delle associazioni studentesche. Sono disponibili presso tali sedi copie delle deliberazioni degli organi collegiali di Ateneo nonché quelle degli organi di ogni singola facoltà.

Responsabile della gestione dell'aula studenti è un comitato che, formato dai rappresentanti degli studenti negli organi di facoltà e da un membro di ogni associazione studentesca con sede legale presso la medesima, ne assicurerà l'utilizzazione per fini istituzionali.

Il regolamento di gestione dell'aula studenti è parte integrante del regolamento di assemblea.

I fondi per il funzionamento dell'aula studenti vengono stabiliti sul bilancio dell'Università.

7. Le votazioni per le rappresentanze studentesche, ivi comprese quelle per il senato degli studenti, saranno disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. Questo, fra l'altro, dovrà prevedere i modi con cui reintegrare le rappresentanze a qualsiasi titolo decadute.

Art. 15.

Difensore degli studenti

1. È istituito il difensore degli studenti dell'Ateneo.

2. Il difensore è nominato dal rettore, sentito il senato accademico, su una rosa di candidati proposti dal senato degli studenti tra personalità di riconosciuta autorevolezza e prestigio per un periodo di tre anni accademici e non può essere rinnovato per più di due mandati successivi.

3. Il difensore degli studenti è a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami. Il difensore ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al rettore che in relazione al caso concreto, sentito il senato accademico, adotta gli atti di competenza. Gli studenti hanno diritto all'anonimato.

Art. 16.

Il garante

1. È istituito il garante dell'Ateneo.

2. Il garante è nominato dal rettore su una rosa di candidati proposta dal senato accademico tra personalità di riconosciuta autorevolezza e prestigio per un periodo di tre anni accademici e non può essere rinnovato per più di due mandati successivi.

3. Il garante è a disposizione dei docenti e del personale tecnico-amministrativo per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami. Il garante ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al rettore che in relazione al caso concreto, sentito il senato accademico, adotta gli atti di competenza.

Art. 17.

Conferenza di Ateneo

1. La conferenza di Ateneo, sulla base di una relazione del rettore che la presiede, discute e propone in ordine alle attività dell'Università.

2. La conferenza è composta da tutto il personale docente, tecnico-amministrativo e dagli studenti e viene convocata all'inizio di ogni anno accademico.

3. Al termine di ogni mandato, le candidature alla carica di rettore vengono proposte e discusse nella conferenza d'Ateneo, appositamente convocata e presieduta dal decano.

Titolo III

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 18.

Regolamenti di Ateneo

1. I regolamenti di Ateneo sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, ai sensi del presente statuto.

2. I regolamenti di Ateneo, dopo la fase di controllo prevista dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto.

3. Il regolamento generale di Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalità di elezione degli organi, è deliberato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le facoltà.

4. Il regolamento didattico di Ateneo che disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi attivati e di ogni altra attività formativa e definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi , è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, sentito il senato degli studenti.

5. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università, è deliberato dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico, i dipartimenti e gli istituti.

6. Il regolamento sulle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università per conto terzi è deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, le facoltà, i dipartimenti e gli istituti.

Art. 19.

Regolamenti delle strutture

1. I regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, individuate nel titolo successivo, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai principi dei regolamenti di Ateneo.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il rettore, con atto motivato e su conforme delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, può chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del regolamento.

3. Il regolamento, se riapprovato dalla struttura interessata a maggioranza dei due terzi dei componenti, deve essere emanato entro venti giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge o dello statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della copertura finanziaria.

4. I regolamenti sono emanati dal rettore, previo esame da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze; essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto.

Titolo IV

STRUTTURE

Art. 20.

Strutture dell'Università

1. L'Ateneo si articola in strutture didattiche e di ricerca e in strutture di servizio centrali e periferiche.

2. Le strutture di servizio centrali e periferiche sono disciplinate nel titolo V del presente statuto.

3. Altre strutture potranno essere costituite con apposita delibera degli organi accademici competenti.

Art. 21.

Strutture didattiche e scientifiche

1. Le strutture didattiche sono le facoltà che a loro volta possono articolarsi in corsi di studio, quali i corsi di diploma, di laurea, di dottorato, di perfezionamento e di specializzazione. Le strutture di ricerca sono i dipartimenti e gli istituti.

2. Ogni consiglio di facoltà individua i dipartimenti, gli istituti, i centri che devono fornire il supporto scientifico, didattico e organizzativo alle attività dei singoli corsi di studio, compatibilmente con la disponibilità delle risorse umane e strutturali.

Art. 22.

Facoltà

1. Le facoltà dell'Ateneo sono quelle stabilite secondo le disposizioni vigenti. Il regolamento didattico d'Ateneo riporta l'elenco delle facoltà con i rispettivi regolamenti.

2. Sono organi della facoltà: il preside, il consiglio di facoltà, le commissioni didattiche di facoltà e, ove istituiti, i consigli dei corsi di studio.

3. Le facoltà hanno il compito di organizzare, coordinare e disciplinare l'attività didattica dei corsi di studio e degli altri corsi che a esse afferiscano, predisponendo i relativi regolamenti anche su proposta della commissione didattica della facoltà.

4. Il regolamento didattico di Ateneo stabilisce quali funzioni debbano essere necessariamente esercitate dai consigli di facoltà e quali possano essere delegate ai consigli dei corsi di studio.

5. I consigli di facoltà, sentiti i corsi di studio, ove istituiti, e i dipartimenti e gli istituti interessati, provvedono periodicamente a formulare le proprie esigenze di organico e ad avanzare le richieste di posti anche in relazione ai piani pluriennali di sviluppo; provvedono altresì alla utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore di ruolo loro assegnati. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese, a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Le facoltà possono organizzare corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, di educazione permanente, nonché di attività culturali, formative e di orientamento.

7. Le facoltà provvedono ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e al buon andamento delle attività didattiche, d'intesa con i consigli dei corsi di studio, con la commissione didattica e con il consenso dei docenti interessati, allo scopo, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione dei carichi didattici. Le facoltà autorizzano i congedi per motivi di studio e i periodi di alternanza. Le facoltà, anche su proposta degli studenti, organizzano attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti.

Art. 23.

Preside

1. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà e ne rende esecutive le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla facoltà. Esercita inoltre tutte le competenze attribuitegli dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il preside viene eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno di prima fascia dai componenti il consiglio di facoltà allargato anche alle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti ed è nominato con decreto del rettore.

3. Il preside è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella terza votazione. Risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

4. La convocazione del consiglio di facoltà per l'elezione del preside è effettuata dal decano della facoltà o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata del mandato precedente, la convocazione deve aver luogo entro quaranta giorni dalla data di cessazione. Fino al rinnovo della carica, le funzioni di preside sono esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal decano come sopra precisato. Il consiglio di facoltà per l'elezione del preside è presieduto dal decano che lo ha convocato.

5. Il preside dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

6. Il preside nomina tra i professori di ruolo di prima fascia un preside vicario che, in caso di assenza o impedimento temporaneo, lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

7. La presidenza di facoltà deve essere dotata di personale tecnico-amministrativo ed è un centro secondario di spesa.

Art. 24.

Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, dai ricercatori o assistenti di ruolo della facoltà cui essa abbia conferito un incarico d'insegnamento, da 1/10 dei ricercatori non incaricati di insegnamento, e comunque in numero non inferiore a due, da un rappresentante del personale tecnico e un rappresentante del personale amministrativo afferenti alla facoltà, eletti dalle stesse categorie, da una rappresentanza degli studenti iscritti in misura tale da garantire la percentuale del 15% stabilita dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. I professori fuori ruolo se assenti non concorrono alla formazione del numero legale. I rappresentanti eletti durano in carica due anni.

I ricercatori incaricati di insegnamento presso facoltà dell'Ateneo differenti da quella di appartenenza debbono optare per l'afferenza a uno dei due consigli di facoltà. Il personale tecnico e amministrativo afferente ai dipartimenti opta per un solo consiglio di facoltà, secondo modalità stabilite dal regolamento generale d'Ateneo.

2. Possono partecipare alle adunanze del consiglio di facoltà con voto consultivo i professori incaricati di un insegnamento nei corsi di studio.

3. Le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

4. I rappresentanti del personale tecnico e amministrativo partecipano con voto deliberativo limitatamente a quanto concerne l'apparato organizzativo-gestionale della facoltà.

5. Gli studenti partecipano con voto deliberativo limitatamente alle questioni attinenti all'organizzazione della didattica e ai servizi agli studenti.

6. Il regolamento di facoltà può prevedere la costituzione di una giunta di presidenza con compiti istruttori e di coordinamento.

Art. 25.

Commissione didattica di facoltà

1. Presso ogni facoltà è istituita una commissione didattica presieduta dal preside, o da un suo delegato, e composta per metà da docenti e per metà da una rappresentanza degli studenti eletti nel consiglio di facoltà e nei corsi di studio ove istituiti, con il compito di valutare l'organizzazione didattica. Le modalità per la nomina dei componenti e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento didattico di facoltà tenendo conto dei vari corsi di studio.

Art. 26.

Consiglio di corsi di studio

1. Nelle facoltà per le quali l'ordinamento didattico nazionale prevede più corsi di laurea o di indirizzo o di diploma, i consigli di facoltà possono attivare i corrispondenti consigli.

2. Composizione e attribuzioni dei consigli di corsi di studio saranno definite dal regolamento didattico di facoltà.

Art. 27.

Scuole di specializzazione

1. Le modalità per l'istituzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel regolamento didattico d'Ateneo e nel regolamento delle singole scuole. Le scuole prevedono un consiglio di scuola e un direttore.

Art. 28.

Dipartimenti

1. Il dipartimento è struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti, anche afferenti a più facoltà o a più corsi di studio.

I dipartimenti:

a) promuovono e coordinano le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai servizi e ai finanziamenti per la ricerca, anche se non partecipa a programmi di ricerca comune;

b) svolgono attività di ricerca e di consulenza in base a contratti e convenzioni, nonché prestazioni di servizio a terzi;

c) concordano con le facoltà e i corsi di studio l'utilizzo delle proprie risorse umane e strumentali al fine del migliore svolgimento dell'attività didattica;

d) supportano le attività didattiche e di ricerca relative ai dottorati di ricerca;

e) formulano richieste alle facoltà sui posti di ruolo per il personale docente per i settori disciplinari di loro competenza;

f) propongono alle facoltà la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari ed esprimono parere sui candidati alla copertura di posti di ruolo presso le facoltà limitatamente alle discipline afferenti al dipartimento stesso;

g) avanzano le richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie agli organi competenti che le valuteranno tenendo conto dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti di supporto alla didattica.

2. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la possibilità di opzione tra più dipartimenti; le modalità per l'esercizio di tale opzione sono previste nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 29.

Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

il consiglio del dipartimento;

il direttore;

la giunta.

2. Il consiglio di dipartimento è composto da tutti i docenti afferenti al dipartimento, da una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al dipartimento secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei singoli dipartimenti, da una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo in numero pari ad 1/8 del personale assegnato alla struttura e comunque non inferiore a due unità. Il segretario amministrativo ne fa parte di diritto con voto consultivo.

3. Il direttore è un professore di ruolo a tempo pieno, eletto dal consiglio. Il direttore dura in carica tre anni e non può essere eletto più di due volte consecutivamente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di ruolo. Le modalità per la votazione sono contenute nel regolamento di dipartimento.

4. La giunta, oltre a coadiuvare il direttore, può esercitare a titolo di delega funzioni deliberative secondo quanto disposto dal consiglio di dipartimento in conformità alle norme del proprio regolamento.

5. La giunta è formata da un numero di membri stabilito dal regolamento, ed è composta per un terzo da professori ordinari, per un terzo da professori associati, per un terzo da ricercatori, oltre che dal direttore, dal segretario amministrativo con voto consultivo e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. L'elezione dei membri della giunta avviene nell'ambito delle singole componenti.

Art. 30.

Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali

1. Il regolamento generale di Ateneo deve prevedere il numero minimo di docenti per la costituzione e il mantenimento dei dipartimenti nonché le modalità per la loro motivata disattivazione nel caso in cui, una volta costituiti, non mantengano i requisiti minimi necessari.

Art. 31.

Centri interdipartimentali di ricerca

1. Due o più dipartimenti impegnati in programmi di ricerca comune di durata pluriennale possono proporre la costituzione dei centri interdipartimentali di ricerca. La proposta deve contenere, fra l'altro, una previsione delle risorse necessarie al funzionamento del centro; queste di norma saranno conferite dai dipartimenti partecipanti. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione deliberano per le rispettive competenze.

Art. 32.

Centri di servizio

1. Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale per i dipartimenti e per l'amministrazione dell'Università, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione possono

deliberare, per la parte di loro competenza, la costituzione di centri di servizio, di Ateneo o interdipartimentali.

2. Le proposte di istituzione e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Titolo V

L'AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 33

Principi regolatori dell'attività amministrativa

1. Le attività amministrative sono distribuite tra organi di governo e dirigenti, distinguendosi tra attività attinenti all'indirizzo e al controllo e attività attinenti alla gestione.

2 L'attività di indirizzo consiste nella determinazione degli obiettivi e delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dall'azione amministrativa e nell'allocazione delle risorse in relazione ai programmi e agli obiettivi.

3. L'attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi e i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti, tenuto conto delle condizioni organizzative e delle risorse messe a disposizione dell'ufficio.

4. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e in tutte le attività strumentali finanziarie, tecniche e amministrative.

5. Le attività di indirizzo e le attività di controllo spettano agli organi di governo, che le esercitano, di regola, rispettivamente con atti di programmazione, di indirizzo e di direttiva e mediante ispezioni e valutazioni, nonché con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente statuto.

6. Le attività di gestione spettano ai dirigenti, che sono responsabili dei risultati dell'attività complessiva e dell'utilizzazione delle risorse finanziarie e umane. Le attività di gestione sono esercitate, di norma, mediante operazioni, atti e altre determinazioni amministrative, nonché atti di diritto privato.

7. Le responsabilità degli organi di governo e dei dirigenti sono stabilite secondo la seguente articolazione:

a) gli organi di governo determinano, di regola annualmente, anche con la collaborazione dei dirigenti, gli indirizzi, le direttive, i programmi e i progetti, per funzioni o complessi organici di funzioni, e la relativa allocazione di quote del bilancio alle strutture competenti;

b) i dirigenti danno attuazione, in relazione alle funzioni attribuite agli uffici ai quali sono assegnati, agli indirizzi, alle direttive, ai programmi e ai progetti; svolgono le relative attività di gestione e preparano, di regola annualmente, una relazione sull'attività svolta,

c) gli organi di governo verificano, mediante gli uffici di controllo interno, la realizzazione degli obiettivi, i costi e i rendimenti dell'attività, anche su base comparativa, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento della gestione.

Ai fini della suddetta verifica in merito alla realizzazione degli obiettivi si tiene conto degli elementi indicati al comma 3

Art. 34.

Organizzazione dell'Università

1. L'organizzazione amministrativa dell'Università si articola negli uffici dell'amministrazione centrale e nei centri autonomi di spesa.

2. L'erogazione dei servizi può essere delegata a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative. Per ragioni eccezionali o di urgenza debitamente motivate è consentito il ricorso a prestazioni di servizi di carattere ausiliario ed esecutivo da parte di terzi estranei all'Università, quando non è possibile avvalersi di prestazioni ordinarie e straordinarie del personale dipendente.

Art. 35.

Gli uffici dell'amministrazione centrale dell'Università

1. I servizi amministrativi e tecnici centrali dell'Ateneo sono organizzati in divisioni e queste possono essere strutturate in servizi, sezioni e uffici.

2. L'istituzione delle divisioni, dei servizi e delle sezioni e la ripartizione delle funzioni tra gli stessi è stabilita con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo. La costituzione degli uffici è di competenza del responsabile della divisione.

3. La delibera di cui al precedente comma si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nel decreto legislativo n. 29 del 1993 e nel presente statuto:

a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti e intese, sovrapposizioni e duplicazioni,

b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità;

c) semplificazione e riduzione delle fasi dei procedimenti amministrativi;

d) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione agli studenti, ai docenti e al personale tecnico-amministrativo e l'attuazione dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

e) armonizzazione degli orari di servizio con le esigenze degli utenti;

f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane;

g) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati, tramite anche la definizione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione.

4. Il consiglio di amministrazione, sentito il direttore amministrativo potrà stabilire l'istituzione di uffici di diretta collaborazione con gli organi di governo dell'Ateneo, per assolvere funzioni di organizzazione, programmazione, comunicazione interna ed esterna, gestione delle procedure.

5. Il consiglio di amministrazione, sentito il direttore amministrativo, potrà istituire uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di particolari programmi e progetti di rilevante entità e complessità, per la proposta e la realizzazione di progetti innovativi o sperimentali, per lo svolgimento di particolari studi ed elaborazioni. Gli uffici speciali operano tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diverse divisioni. L'atto istitutivo dell'ufficio speciale temporaneo indica la struttura operativa permanente, tra quelle previste dal presente statuto, alla quale l'ufficio medesimo è equiparato.

6. Le divisioni sono unità organizzative a responsabilità dirigenziale. I servizi, le sezioni e gli uffici sono assegnati a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale secondo le modalità da definire nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 36.

Centri autonomi di spesa

1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in conformità ai principi della legge e a quelli del presente statuto, definisce quali sono i centri autonomi di spesa e stabilisce i contenuti della relativa autonomia negoziale, patrimoniale e finanziaria.

Art. 37.

Sistema bibliotecario

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, cui afferiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell'Università, ha lo scopo di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio librario e documentale, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica. A tal fine è costituito un catalogo unico centralizzato del patrimonio bibliografico d'Ateneo.

2. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le soglie minime adeguate di risorse e di servizi e le norme quadro per il funzionamento e la interconnessione del sistema bibliotecario d'Ateneo.

Art. 38.

Funzioni dirigenziali

1. Ai dirigenti e ai titolari di funzioni dirigenziali competono la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

2. I dirigenti e i titolari di funzioni dirigenziali sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

3. Le attribuzioni dei dirigenti amministrativi e dei titolari di funzioni dirigenziali non comprendono le attività proprie di ricerca e di insegnamento.

4. Gli incarichi di direzione delle strutture sono conferiti, su proposta del direttore amministrativo, dal consiglio di amministrazione a dipendenti di ruolo in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, anche mediante i risultati conseguiti nella pregressa esperienza lavorativa, l'idoneità ad assumere le responsabilità connesse con le funzioni da svolgere.

5. Entro il 1° ottobre di ogni anno, ciascun dirigente di divisione presenta al direttore amministrativo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e il programma operativo per l'anno successivo.

6. Entro i successivi quindici giorni, il direttore amministrativo presenta al consiglio di amministrazione un rapporto illustrativo dei risultati raggiunti nell'anno precedente e dei programmi per l'anno in corso, allegando la documentazione di cui al comma precedente.

7. Gli incarichi di cui al comma 4 sono conferiti a termine. Il medesimo incarico di norma non può essere conferito per un periodo consecutivo superiore a sei anni. Il rinnovo dell'incarico è disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nello svolgimento dell'incarico concluso, in relazione all'assolvimento delle responsabilità dirigenziali di cui al precedente comma 2.

8. Ai dirigenti e ai titolari di funzione dirigenziale può essere riconosciuta una indennità di funzione a carico del bilancio dell'Università, triennalmente determinata dal consiglio di amministrazione.

9. Anche a prescindere da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il consiglio di amministrazione può revocare anticipatamente gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi del precedente comma 4 in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o persistente e rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione assegnati al settore di attività, salvo che tali inadempienze non siano riconducibili a ragioni oggettive tempestivamente segnalate dal dirigente, insieme a indicazioni sul loro superamento, in modo da consentire la predisposizione delle correzioni opportune nei programmi e negli strumenti previsionali dell'amministrazione.

10. La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato.

Art. 39.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale dell'amministrazione. Gli altri dirigenti collaborano con il direttore con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi.

2. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore a un dirigente dell'Ateneo o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, con delibera motivata nella quale si pongano in rilievo, tra l'altro, le competenze professionali maturate dal candidato.

3. Con delibera di conferimento dell'incarico, il consiglio di amministrazione definisce le funzioni del direttore amministrativo Con le stesse modalità possono essere apportati mutamenti dei compiti nel corso dell'espletamento del mandato.

4. L'incarico di direttore amministrativo è conferito a termine, per un periodo non superiore a tre anni, ed è rinnovabile per non più di una volta consecutiva. Il rinnovo dell'incarico è disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nello svolgimento dell'incarico concluso, in relazione all'assolvimento delle responsabilità dirigenziali di cui al precedente art. 38, comma 2.

5. L'incarico di direttore amministrativo può essere revocato con le modalità e per le ragioni previste dai commi 9 e 10 del precedente art. 38.

Art. 40.

Accesso alle qualifiche dirigenziali

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso per esami indetto dall'Università, ovvero per corso-concorso in conformità alle norme di legge, organizzato anche tra più atenei sulla base di appositi accordi.

2. I procedimenti di selezione ed i requisiti per l'accesso saranno definiti nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità sulla base dei seguenti principi, nonché di quelli contenuti nel precedente art. 38:

a) alta qualificazione documentabile con gli studi compiuti, la formazione ricorrente e i documenti prodotti;

b) specifica esperienza professionale;

c) composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione e docenti, tutti esterni a questa Università.

Art. 41

Esercizio delle funzioni decentrate

1. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori dell'Università, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonché le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'Università stessa. Questa esercita tali funzioni nelle forme stabilite dal regolamento generale di Ateneo, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.

Art. 42.

Nucleo di valutazione

1. Con decreto del rettore viene istituito il nucleo di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse finanziarie, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, la produttività della ricerca e della didattica secondo le modalità e con i poteri regolati dalla legge. In casi di particolare complessità, il consiglio di amministrazione può deliberare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

2. I componenti del nucleo di valutazione sono scelti tenendo conto delle diverse competenze nell'Università. Essi durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta.

3. Il rettore, con il decreto di nomina dei componenti del nucleo, può disporre l'articolazione del nucleo medesimo in tre sezioni aventi ad oggetto rispettivamente il controllo sulla ricerca, sulla didattica e la gestione amministrativa.

4. Con il decreto di cui al comma precedente il rettore provvede, altresì, alla nomina del coordinatore del nucleo e alla nomina dei responsabili delle singole sezioni.

5. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia rispetto alla struttura amministrativa, risponde esclusivamente agli organi di governo dell'Università, può avvalersi di un apposito contingente di personale, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici amministrativi e alle strutture didattiche e di ricerca.

6. Il nucleo di valutazione determina annualmente, anche su indicazione degli organi di governo, i parametri di riferimento del controllo. Esso riferisce semestralmente sui risultati della sua attività al consiglio di amministrazione e al rettore.

Art. 43.

Formazione e professionalità

1. L'Università promuove la crescita professionale di tutto il personale tecnico e amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale, in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e di perfezionamento, conferenze.

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44.

Incompatibilità

Le funzioni di rettore, pro-rettore vicario, preside, direttore di dipartimento o di struttura equiparata, membro del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione e di componente elettivo del senato degli studenti e dei consigli di facoltà, salvo che non sia diversamente disposto, non sono cumulabili e non possono protrarsi per più di due mandati consecutivi.

Art. 45.

Mandati elettivi degli organi individuali e collegiali

1. Per garantire continuità e regolarità di svolgimento alle attività dell'Ateneo, il rettore, i componenti del consiglio di amministrazione, i presidi di facoltà, i direttori di dipartimento e di istituto e i presidenti di consiglio di corso di studio completano i mandati previsti al momento delle elezioni, salvo il rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità previste dal precedente art. 44.

2. I mandati relativi a organi di governo dell'Università in corso al momento di entrata in vigore del presente statuto non rientrano nel computo ai fini della non eleggibilità.

Art. 46.

Integrazione del senato accademico, dei consigli di facoltà dei consigli di dipartimento ed istituzione del senato degli studenti

1. Entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore dello statuto, il rettore indice le elezioni delle componenti elettive del senato accademico, dei consigli di facoltà, dei consigli di dipartimento e del senato degli studenti.

2. Entro quindici giorni dalla data delle elezioni, il rettore proclama i risultati delle elezioni e nomina con proprio decreto i componenti elettivi degli organi di cui al precedente comma 1.

3. Entro i quindici giorni successivi alla proclamazione dei risultati di cui al precedente comma 2, le rappresentanze studentesche all'interno dei consigli di facoltà designano i rappresentanti di rispettiva competenza nel senato degli studenti. La mancata designazione entro il termine predetto non impedisce la costituzione del senato degli studenti la cui composizione, fino al verificarsi della designazione mancante, corrisponde a tutti gli effetti alla somma del numero dei membri effettivamente eletti e di quelli facenti parte di diritto dell'organo medesimo.

4. Entro i dieci giorni successivi alle designazioni di cui al precedente comma 3, il rettore nomina con proprio decreto i componenti del senato degli studenti designati dalle rappresentanze studentesche.

Art. 47.

Adozione dei regolamenti di Ateneo

1. Il senato accademico approva i regolamenti di Ateneo di propria competenza nella composizione prevista dall'art. 10 del presente statuto, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui al precedente art. 46.

Art. 48.

Durata degli incarichi dei titolari degli uffici amministrativi

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto, gli organi competenti provvedono a determinare, quando già non determinata in precedenza e in conformità alle disposizioni del presente statuto, la durata degli incarichi dirigenziali di uffici amministrativi già conferiti o ad adeguare la durata stessa, ove già fissata con atti precedenti, ai termini previsti nello statuto medesimo.

2. Le norme sul rinnovo degli incarichi dirigenziali di funzioni amministrative si applicano dal momento della determinazione di cui al precedente comma 1, o della eventuale precedente determinazione della durata dell'incarico.

Art. 49.

Istituti

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della disposizione di cui al precedente art. 30, gli istituti sono tenuti a confluire in strutture dipartimentali.

Art. 50.

Attuazione dello statuto

1. Annualmente il rettore presenta alla conferenza di Ateneo una relazione sullo stato di attuazione dello statuto e, sulla base delle valutazioni in essa contenute, adotta le iniziative necessarie per le eventuali modifiche o integrazioni.

Art. 51.

Adeguamento dei regolamenti di Ateneo alle disposizioni dello statuto

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, i regolamenti di Ateneo vengono adeguati alle disposizioni dello statuto medesimo.

Art. 52.

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Qualora il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge n. 168 del 1989, si avvalga della facoltà di ricorrere in sede giurisdizionale per vizi di legittimità contro il decreto di cui al comma precedente, il rettore, sentito il senato accademico, provvede a emanare con apposito decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione, richiedendone la prevista pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A5210

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 137 del 13 giugno 1996), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1996, n. 416** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 febbraio 1996, n. 54, e 12 aprile 1996, n. 191». I DD.LL. n. 54/1996 e n. 191/1996, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1996 e n. 137 del 13 giugno 1996).

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 la Cassa ufficiali dell'Esercito, ente di diritto pubblico avente autonomia amministrativo-contabile e sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, gestisce il Fondo previdenziale integrativo ufficiale dell'Esercito costituito dalla fusione dei patrimoni afferenti l'indennità supplementare e l'assegno speciale, di cui rispettivamente alle leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, e 9 maggio 1940, n. 371.

2. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 1996, la ritenuta in conto entrata Cassa ufficiali dell'Esercito è determinata nella misura del 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo comprendente la tredicesima mensilità. Con successivo decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali dell'Esercito, *sono determinate le modalità* di erogazione dell'indennità supplementare, nonché le misure dell'assegno speciale, tenuto conto dei proventi delle rendite patrimoniali della Cassa e delle previsioni delle cessazioni dal servizio del personale. *I tempi di erogazione dell'indennità supplementare nonché dell'assegno speciale sono quelli previsti dalla normativa attualmente vigente.*

3. Le procedure giudiziali, anche esecutive, in corso alla data del 13 febbraio 1996 e tuttora pendenti sono sospese fino al 31 luglio 1996; le udienze eventualmente fissate entro tale data sono differite di ufficio ad epoca successiva al 31 luglio 1996. Resta ferma la pignorabilità dei beni in proprietà o in titolarità della Cassa ufficiali dell'Esercito e restano salvi gli effetti degli atti di esecuzione già compiuti. La Cassa ufficiali dell'Esercito si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

3-bis. *Del consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali dell'Esercito entrano a far parte due ufficiali, uno in servizio attivo ed uno in quiescenza, nominati dal Ministro della difesa su proposta, rispettivamente, dello stato maggiore dell'Esercito sentito il COCER, componente ufficiali Esercito, e delle associazioni di categoria.*

Riferimenti normativi:

— La legge n 1712/1930 reca norme sull'indennità supplementare per gli ufficiali del regio Esercito.

— La legge n. 371/1940 riguarda la concessione di un assegno speciale agli ufficiali del regio Esercito che lasciano il servizio permanente.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A5091

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Lecce ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Lecce n. 291 del 13 luglio 1995 l'Università degli studi di Lecce è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Hewlett-Packard italiana S.p.a., con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) la donazione di un personal computer HP Vectra del valore di L. 11 630.000.

96A5185

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un'eredità

Con decreto del prefetto di Milano n. 8793 del 2 dicembre 1995 l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità da parte della sig.ra Antonietta Cordoni, deceduta in Rho il 23 gennaio 1992, con testamento olografo per atto della dott.ssa Luciana Nocera, notaio iscritto nel collegio notarile di Milano, n. 20493/9169 di rep. in data 9 marzo 1992, registrato a Rho l'11 marzo 1992.

Detta eredità è costituita da 1/3 di beni mobili del valore stimato di L. 9.850.000.

96A5184

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Padova n 4032 del 6 ottobre 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Boeringer Mannheim di Penzberg (Germania) la donazione della somma di lire 50 000 marchi a favore del dipartimento di scienze biomediche sperimentali per il raggiungimento dei propri fini istituzionali

Con decreto del prefetto di Padova n 2449 del 6 ottobre 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S p.a. la donazione della somma di L 15.000.000, a favore dell'istituto di medicina clinica-cattedra di clinica medica 2ª, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Con decreto del prefetto di Padova n. 3677 del 6 ottobre 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Massimo Riolfatti la donazione consistente in apparecchiature del valore complessivo di L. 14.000.000: un computer portatile Texas Instruments Travelmate 3000; un analizzatore multicanale Cicero della ditta Selena per misure di radioattività, da destinare all'Istituto di igiene.

Con decreto del prefetto di Padova n. 3679 del 6 ottobre 1995 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della società Alumix S p a. per il Dipartimento di innovazione meccanica e gestionale la donazione consistente in'apparecchiatura del volore di L. 6.664.000, un personal computer «Olidata 486 Tower Station», una stampante Epson stylus color.

96A5179

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n 439 del 15 febbraio 1996 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della dott ssa Cristina Martelli, la donazione di una autovettura «Fiat Panda» targata BO B88341 del valore complessivo di L 3 000 000 circa, da destinare all'istituto di ingegneria agraria

Con decreto del prefetto di Milano n 440 del 19 febbraio 1996 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della società Schering Ploug S p a., la donazione di due personal computer IBM 486 del valore complessivo di L. 6.000 000 circa, da destinare all'istituto di scienze biomediche - Ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza - Cattedra di semeiotica medica

Con decreto del prefetto di Milano n. 1262 del 4 maggio 1996 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione, da parte della Braun Milano S.p.a. consistente in una pompa Infusomat 999, del valore complessivo di L. 5.600.000 circa, da destinare al Centro di ricerca per la prevenzione e la terapia della patologia vascolare periferica.

Con decreto del prefetto di Milano n 1263 del 4 maggio 1996 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione, da parte della Hewlett Packard italiana S p.a., consistente in un aggiornamento ad un computer già installato presso il dipartimento di chimica inorganica, composta da una memoria RAM 64 MB mod. A2626A, un Upgrade A735 mod A2606A e un Lan Thin Net Config mod. 033, del valore complessivo di L. 33 764.000 circa

Con decreto del prefetto di Milano n. 1264 del 4 maggio 1996 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione, da parte della Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., consistente in un elaboratore MacIntosh completo di stampante e tre programmi, del valore complessivo di L. 7 033 964 circa, da destinare all'istituto di scienze farmacologiche della facoltà di farmacia.

Con decreto del prefetto di Milano n. 1265 del 4 maggio 1996 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione, da parte della signora Margherita Pisapia, consistente in una somma di denaro di L. 100 000.000, da destinare al conferimento di un premio annuale di studio di L 5 000 000 a favore di un laureato in giurisprudenza

Con decreto del prefetto di Milano n. 4957 del 6 luglio 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della signora Miralda Crivello, la donazione di una apparecchiatura per Stress Echo CCVD 16 del valore complessivo di L. 45 883.865 circa, da destinare all'istituto di chirurgia generale e cardiovascolare.

Con decreto del prefetto di Milano n. 4958 del 6 luglio 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Celbio S.r.l., la donazione di un congelatore freezer — 20 °C del valore complessivo di L. 450 000 circa, da destinare al dipartimento di fisiologia e biochimica generali.

Con decreto del prefetto di Milano n. 5228 del 24 luglio 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Technogenetics S.r.l., la donazione di un apparecchio evaporatore Univapo 100H del valore complessivo di L. 15.000 000 circa, da destinare all'istituto di scienze mediche

Con decreto del prefetto di Milano n. 5229 del 24 luglio 1995 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Glaxo S p a., la donazione di una apparecchiatura composta da due programmi Capillow e da un programma per analisi densitometriche del valore complessivo di L 500 000 circa, da destinare all'istituto di scienze biomediche - Ospedale «L Sacco»

96A5180

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Parma n 5039 del 18 luglio 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Neo Abello S.p a. di Ospiate di Bollate (Milano), la donazione di un apparecchio elaboratore Vegas 286/40 Esp I BM RAM con monitor 14" e tastiera AT avanzata, del valore di L. 2 800.000 più IVA da destinare all'istituto di patologia speciale medica - scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia

Con decreto del prefetto di Parma n. 5040 del 18 luglio 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Boschi Luigi & Figli S p a. di Fontanellato, la donazione di un'attrezzatura per l'esecuzione del doppler transcranico mod. Multidop T del valore di L. 50 500 000 più IVA, da destinare all'istituto di neurologia della facoltà di medicina e chirurgia

Con decreto del prefetto di Parma n 5037 del 19 luglio 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione volontaria di promozione della ricerca sui tumori di Parma in collaborazione con il Gruppo giovani imprenditori dell'Ascom/Confcommercio di Parma, la donazione di un attrezzatura consistente in:

M4-64/16 RAM/hd 340 MB color completo di sistema operativo MS DOS 6.2 e Windows 3 1

Microtek Scanmaker II XE PC;

Microtek Tma Mod. trasparente;

Stampante JP 450;

Kit colore JP450;

il tutto per un valore complessivo di L. 10.995 600 più IVA.

Con decreto del prefetto di Parma n. 5038 del 19 luglio 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Parma, la donazione della somma di L 143.000.000, finalizzata all'acquisto di un'apparecchiatura eco-color doppler per l'istituto di clinica ostetrica.

Con decreto del prefetto di Parma n 3363 del 20 giugno 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte dei signori Laura Pesce Casoli, Anna Cecchettani ved. Pesce e Giovanni Pesce, la donazione di n. 6 884 volumi di filosofia e letteratura da destinare al dipartimento di filosofia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 8780 del 29 novembre 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Parmalat S.p a., con sede in Collecchio, la donazione della somma di L. 500.000.000, da destinare alla ristrutturazione dei locali della facoltà di farmacia, siti nel quartiere d'Azeglio di Parma.

Tale somma costituisce il terzo acconto a completamento di altre donazioni precedenti, per una somma complessiva di L. 1.000.000 000, autorizzate con decreti prefettizi n 6206 dell'8 gennaio 1994 e n. 4946 del 18 febbraio 1995.

Con decreto del prefetto di Parma n. 8919 del 29 novembre 1995 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Parma, la donazione della somma di L. 15.000.000 a favore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica - facoltà di medicina e chirurgia.

96A5181

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ancona n. 1598 del 2 marzo 1996 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte della società «Ely Lilly Italia S p.a.», con sede in Sesto Fiorentino, la donazione consistente nella somma di L 8 000.000.

Con decreto del prefetto di Ancona n. 8873 del 2 febbraio 1996 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte della Bracco S.p a., con sede in Milano, la donazione di L. 14.000.000.

Con decreto del prefetto di Ancona n. 8872 del 2 febbraio 1996 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte della «Nordmark Farmaceutici S.p.a.», con sede in Milano, la donazione di un ecocardiografo Sigma 44 cardio sett. SN63, per un importo stimato di L. 60 690.000

Con decreto del prefetto di Ancona n. 8871 del 2 febbraio 1996 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte della «Associazione per il progresso in gastroenterologia», con sede in Ancona, la donazione consistente in beni mobili:

un colonscopio Olimpus CF 20 HL e un gastroscopio Olympus GIF Q 100, per un importo stimato di L. 15 000.000.

Con decreto del prefetto di Ancona n. 2048 del 20 marzo 1996 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte della «Pfizer italiana S.p a. - divisione Howmedica», con sede in Latina, la donazione consistente in una diateca ed una lente di ingrandimento.

Con decreto del prefetto di Ancona n. 6911 del 18 ottobre 1995 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte della Bayer S p.a., con sede a Milano, la donazione consistente in un personal computer Olivetti 486 SX2/50 del valore di L. 4.075.750.

Con decreto del prefetto di Ancona n. 7079 del 18 ottobre 1995 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte della Novo Nordisk farmaceutici S.p.a , con sede in Roma, la donazione consistente in un kit di espansione di memoria composto da EXM 486SL per M6460 Suprema, di un valore stimato di L. 3.570.000.

Con decreto del prefetto di Ancona n. 8073 del 18 ottobre 1995 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte del «Gruppo Lepetit S.p.a», con sede in Lainate, la donazione consistente in un enteroscopio denominato «videoenteroscopio Pentax VSB-2900 PVE», per un importo stimato di L. 78 812.000.

Con decreto del prefetto di Ancona n 8074 del 30 ottobre 1995 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte della «Chiesi farmaceutici S p.a.», con sede a Parma, la donazione consistente nella somma di L. 18.000 000.

96A5182

Autorizzazione all'Università di Brescia ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Brescia n. 4893 del 27 settembre 1995 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Ylem S.r.l, la donazione della somma di L. 500.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 4609 del 27 settembre 1995 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Leica S.p.a., la donazione della somma di L. 1.000.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 4608 del 27 settembre 1995 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Ciba Geigy S p a., la donazione della somma di L. 4.000 000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 6080 del 27 settembre 1995 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Ente universitario Lombardia orientale, la donazione della somma di L. 3.000.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 6089 del 27 settembre 1995 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Angelo Casò, la donazione della somma di L. 1.649 420.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 4949 del 27 settembre 1995 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Carl Zeiss S.p.a., di Milano, la donazione della somma di L. 500.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 6427 del 27 settembre 1995 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Schering S.p.a., la donazione della somma di L. 10.000 000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 6088 del 27 settembre 1995 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Leonardi Riccardo, la donazione di un personal computer, un modem a 2400 bps, software applicativo.

96A5183

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 1280 del 26 settembre 1995 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

L. 3.500.000 da parte della ICM S. a r.l. di Sassuolo (Modena), a favore del dipartimento di scienze della terra, quale contributo alla riparazione, messa in funzione e gestione della cella climatica già in dotazione del dipartimento;

L. 1.000.000 da parte della DBA Italia S.r.l. di Milano;

L. 700.000 da parte della Jeol (Italia) S.p.a. di Pieve Emanuele (Milano),

L. 200.000 da parte della Incofar S.p.a. di Modena, tutte a favore del dipartimento di scienze biomediche, quale contributo all'organizzazione del convegno «XVI SISC 95 - Extracellular matrix structure and function».

Con decreto del prefetto di Modena n. 304 del 15 aprile 1996 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

L. 5.000.000 da parte della Wyeth S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), a favore della cattedra di fisiopatologia della riproduzione umana del dipartimento di scienze ginecologiche, ostetriche e pediatriche, per le attività di ricerca nel campo della riproduzione umana,

L. 633.000 da parte della Lever industriale di Casalpusterlengo (Lodi), a favore della sezione di igiene e microbiologia del dipartimento di scienze biomediche quale contributo a parziale copertura delle spese sostenute per la pubblicazione dell'opuscolo relativo al tema sviluppato nella «Giornata di studio per i veterinari dipendenti» tenutosi in data 22 novembre 1995 a Castelnuovo Rangone (Modena);

sette stazioni da disegno HP 9000/425e, del valore di L. 100 000 cadauna, da parte del Gruppo Barbieri & Tarozzi di Formigine (Modena) a favore del dipartimento di scienze dell'ingegneria della facoltà di ingegneria.

96A5186

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza presso la società fiduciaria «Gestifid - Gestioni fiduciarie e revisioni S.p.a.», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto 31 luglio 1996 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato il comitato di sorveglianza della società fiduciaria «Gestifid - Gestioni fiduciarie e revisioni S.p.a.», con sede legale in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, composto dai signori:

dott. Luigi Braito, nato a Roma il 13 ottobre 1961, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

dott.ssa Maria Celeste Fonte, nata a Roma il 22 dicembre 1947, in qualità di esperto;

dott.ssa Giuseppina Lingetti, nata a Roma il 2 giugno 1957, in qualità di esperto.

96A5104

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.5825.XVJ(924) del 18 giugno 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Scorpion», che la ditta Pirotecnica Mattioni di Mattioni Angela intende far produrre dalla ditta F.lli Vallefuoco, con fabbrica di fuochi artificiali in Giugliano (Napoli), località S. Maria a Cubito, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo *C* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.621.XVJ(603) del 18 giugno 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «0060 Girandola paracadutata», che la ditta Sala Fireworks, con sede in Lucino di Rodano (Milano), intende importare dalla ditta Red Lantern - Hunan (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A5105

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 agosto 1996

Dollaro USA	1519,14
ECU	1927,79
Marco tedesco	1026,45
Franco francese	300,37
Lira sterlina	2355,88
Fiorino olandese	914,65
Franco belga	49,796
Peseta spagnola	12,056
Corona danese	265,33
Lira irlandese	2446,42
Dracma greca	6,418
Escudo portoghese	9,977
Dollaro canadese	1105,31
Yen giapponese	14,043
Franco svizzero	1261,01
Scellino austriaco	145,87
Corona norvegese	237,38
Corona svedese	228,23
Marco finlandese	340,23
Dollaro australiano	1182,65

96A5276

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, art. 34, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, commi 10 e 12, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore disciplinare n. A01C - Geometria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5189

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1933, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) diritto penale comparato.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la loro domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5187

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945 n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i posti di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria (corso di diploma universitario in «produzioni vegetali»), settore scientifico-disciplinare G02A - Agronomia e coltivazioni erbacee, per le discipline:

«principi e tecniche di aridocoltura e irrigazione»;
«agronomia generale».

L'indicazione delle discipline è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della suddetta facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

96A5190

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di economia intende coprire per trasferimento tre dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per i seguenti settori scientifico-disciplinari, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

N01X - Diritto privato, disciplina indicata: «istituzioni di diritto privato»;

P02D - Organizzazione aziendale, disciplina indicata: «organizzazione aziendale».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di scienze della formazione (ex magistero) intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

M06A - Geografia, disciplina indicata: «geografia umana».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

96A5191-96A5213

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art 5, comma 9, si comunica che la facoltà di ingegneria (sede di Vicenza) intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

I27X - Ingegneria economico-gestionale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di ingegneria intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

A02A - Analisi matematica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

96A5192-96A5193

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO «S. ANNA» DI PISA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione universitaria superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la seguente disciplina, alla cui copertura la classe di scienze sociali intende provvedere mediante trasferimento:

Diritto internazionale - Settore scientifico-disciplinare N14X - Diritto internazionale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente al preside della classe interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Reppubblica italiana.

96A5188

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero del tesoro concernente: «Cambi giornalieri del 2 febbraio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1993).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 35, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Franco francese ..... *257,13*», leggasi: «Franco francese ..... *275,13*».

96A5225

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I P.Z.S , Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo» Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8 000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc) Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 330.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n 387001 intestato a' ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA Sul retro deve essere indicata la causale nonche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSI
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalle, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 385 000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 72 500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 72 000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 742 000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8 000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — *Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189